

Elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico annuale 2014

che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati
a norma dell'articolo 11, comma 1 della L.p. n.6/1981

area	codice indagine	denominazione	Presente nel PSN 2014
SOCIETA'			
	IND-0009	Condizioni di vita della famiglie trentine	X
	IND-0028	Percezione di impatto da parte degli utilizzatori della ricerca scientifica	
	IND-0222	Indagine sull'esperienza del servizio civile	
	IND-0170	Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia	X
	IND-0189	Indagine sulla percezione del paesaggio in Trentino	
SETTORI ECONOMICI			
	IND-0031	Passaggi su impianti a fune per stagione	
	IND-0040	Gli occupati negli esercizi alberghieri e complementari in provincia di Trento	X
	IND-0174	Imprenditoria alberghiera	
SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE			
	IND-0205	Rilevazione degli oneri burocratici (MOA) derivanti da procedimenti amministrativi attivati dalle imprese delle provincia di Trento	X

SANZIONABILITA' DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE (articolo 11, comma 2 della L.P. n.6/1981)

L'obbligo di risposta ha l'obiettivo, soprattutto, di "certificare" la serietà e l'ufficialità della rilevazione e di far comprendere ai rispondenti l'importanza della rilevazione statistica che si sta effettuando e, quindi, di favorire l'ottenimento delle risposte da parte delle autorità statistiche (Codice delle statistiche europee). E', in sostanza, una leva da usare per facilitare l'attività della statistica ufficiale.

La sanzione nei riguardi dei non rispondenti non è, peraltro, un principio o uno strumento delle procedure statistiche e non serve per recuperare le mancate risposte e migliorare la qualità delle informazioni statistiche da produrre.

In merito alla sanzionabilità delle indagini obbligatorie si reputano validi, anche per le indagini a titolarità provinciale, i criteri individuati dal COMSTAT (Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica) nella riunione del 19 giugno 2008 e presenti nel documento "Principi e criteri generali per la selezione delle indagini e dei dati di cui all'art. 3, comma 74, della Legge Finanziaria 2008".

Pertanto, i principi in base ai quali selezionare le indagini da sottoporre ad obbligo di risposta e applicare l'eventuale sanzioni ai non rispondenti sono:

1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di risposta e la conseguente applicazione delle sanzioni è volta a sostenere la necessaria partecipazione e collaborazione dei rispondenti alle indagini previste dal Programma Statistico Nazionale, tenendo conto soprattutto del rispetto degli standard programmati di qualità delle stime predette.
2. Tutte le rilevazioni per le quali sussiste l'obbligo di risposta possono essere proposte per l'accertamento delle violazioni soggette a sanzione.
3. La numerosità delle unità statistiche da sottoporre all'accertamento deve essere tale da garantire la sostenibilità finanziaria ed organizzativa da parte dell'ente titolare della rilevazione.
4. La selezione annuale delle indagini è effettuata sulla base di una serie di criteri inclusivi, definiti in termini di a) tipologie di indagine, b) caratteristiche delle unità statistiche e c) tipo di mancata fornitura della risposta.

5. I criteri inclusivi saranno applicati in modo da garantire nel tempo, almeno parzialmente, la rotazione delle indagini e delle tipologie di dati da sottoporre alla procedura di accertamento.

Nello stesso documento sono stati individuati anche i criteri generali di selezione per la sanzionabilità come di seguito riportati:

a) *Caratteristiche dell'indagine*

1. Grado di rilevanza e finalità dell'indagine, valutata sulla base dell'esistenza di atti normativi europei e nazionali che ne impongono l'esecuzione o sulla base del loro collegamento con specifici obiettivi strategici del Sistema statistico nazionale (SISTAN).
2. Livello di complessità della procedura di accertamento della violazione dell'obbligo di risposta in relazione alla tecnica di indagine e al tipo di processo di produzione delle informazioni statistiche.
3. Dimensione del fenomeno della mancata risposta totale nelle precedenti occasioni di indagine (per le indagini periodiche) e in particolare della sua rilevanza sulla qualità delle stime prodotte.

b) *Caratteristiche delle unità statistiche*

1. Tipologia di unità statistica di riferimento: individui, famiglie, imprese, istituzioni, altra.
2. Dimensione e altri caratteri strutturali delle unità di rilevazione.

c) *Caratteristiche delle mancate risposte*

1. Reiterazione nel tempo della mancata fornitura delle informazioni richieste. Tale criterio potrà trovare applicazione con riferimento alle indagini periodiche.

Si conferma, come per gli anni precedenti, che la copertura nella risposta è vicina al 100% per le indagini che coinvolgono soggetti pubblici con periodicità definita e superiore all'85% per le indagini che coinvolgono i soggetti privati. (*famiglie* con tassi di risposta molto prossimi al 100% per le indagini trasversali e inferiori per le indagini longitudinali).

I soggetti privati interessati partecipano alle rilevazioni con costanza e attenzione. Inoltre, le unità statistiche non rispondenti sono facilmente sostituibili con altre aventi le medesime caratteristiche. I campioni di indagini sono, di norma, più ampi del necessario in

termini di rappresentatività per ovviare agli errori sistematici presenti negli archivi amministrativi utilizzati per la loro costruzione.

Viste le considerazioni sopra esposte, valutato l'alto tasso di risposta e l'esiguità del fenomeno del rifiuto che non giustifica l'onere procedurale sanzionatorio

si propone

alla Giunta provinciale di non prevedere sanzioni per le unità statistiche che violano l'obbligo di risposta (articolo 11, comma 2. L.P. n. 6/1981) per le indagini a titolarità provinciale presenti nel Programma statistico annuale 2014.